



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Annullamento fermo auto del professionista: è strumentale all'attività?

Autore: Consulenze | 31/08/2019



***Sono un libero professionista architetto, senza dipendenti. Ho un fermo amministrativo dal maggio 2018 della mia unica auto registrata come bene strumentale e che mi serve per lavorare. Posso fare ricorso alla Commissione Tributaria? Il debito è di circa 42000 euro e non mi è possibile saldarlo subito.***

La legge tutela il **contribuente** che utilizza l'**auto** come bene strumentale all'esercizio dell'impresa e della professione, prevedendo il divieto di iscrizione del **fermo amministrativo**, purché ne sia dimostrata la strumentalità. In particolare l'art. 86 del DPR 602/1973 attribuisce all'Agente della riscossione, decorsi trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva (cosiddetto preavviso di fermo amministrativo), il potere di iscrivere il fermo nei pubblici registri, salvo che il **debitore** o i coobbligati dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Purtroppo nel caso specifico, il lettore avrebbe potuto contestare e dimostrare la strumentalità alla professione ma avrebbe dovuto farlo entro il termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo. La legge citata prevede infatti un termine di decadenza di trenta giorni, entro i quali il contribuente deve chiedere all'Agente della Riscossione di non procedere con l'iscrizione del fermo perché l'auto è strumentale alla professione. In quella sede egli deve fornire apposita documentazione comprovante la strumentalità. L'eventuale diniego di riconoscimento della strumentalità è impugnabile con ricorso in Commissione Tributaria.

Nel caso specifico il termine è scaduto ed il lettore è pertanto decaduto dalla possibilità di far valere la strumentalità, non potendo oggi eccepirla con un ricorso (che sarebbe altrimenti dichiarato inammissibile).

Se, invece, il lettore non ha mai ricevuto il preavviso di fermo amministrativo, può oggi impugnare il fermo per omessa notifica della comunicazione preventiva obbligatoria, facendo presente che ha appreso solo per caso dell'iscrizione della misura cautelare.

Ad ogni modo, qualora egli intendesse pagare il suo debito, potrà ricorrere alla rateizzazione a 72 rate: con il pagamento della prima rata, potrà chiedere la sospensione del fermo amministrativo per tutta la durata del piano e circolare con l'auto.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Maria Monteleone***